

# LATERIZI INDUSTRIA

CAT.	PAR.	QUALIFICHE	MINIMI			CONTINGENZA <sup>1</sup>
			1.9.2019	1.7.2020	1.7.2021	
AS	220	Quadri, Impiegati direttivi	2.006,30	2.046,74	2.095,27	534,84
A	185	Impiegati direttivi	1.687,10	1.721,10	1.761,91	528,01
B	151	Impiegati di concetto - Operai specializzati	1.377,05	1.404,80	1.438,11	521,40
CS	143	Operai specializzati	1.302,51	1.328,80	1.360,34	517,58
C	136	Impiegati di concetto - Operai specializzati	1.239,23	1.264,23	1.294,23	517,52
D	126	Impiegati d'ordine - Operai qualificati	1.152,14	1.175,30	1.203,10	515,99
E	117	Impiegati d'ordine - Operai qualificati	1.067,95	1.089,45	1.115,26	514,04
F <sup>2</sup>	100	Operai comuni	913,84	932,22	954,28	511,74

<sup>1</sup> Valori congelati alla data del 1.11.1991 (accordo sindacale 31.7.1992).

<sup>2</sup> I minimi retributivi comprendono l'importo di € 4,13 titolo di superminimo collettivo.

**N.B.** I lavoratori addetti alla produzione verranno inquadrati in categoria E dopo un periodo di permanenza in categoria F non superiore a 12 mesi.

Superminimo Collettivo Settore Fibrocemento, non assorbibile, da valere a tutti gli effetti come minimo tabellare: €22,54, cat. A; €32,31, cat. B; €31,65, cat. CS; €27,13, cat. C; €24,46, cat. D; €8,90, cat. E; €11,50, cat. F.

<b>TREDICESIMA</b>	1 mensilità, da corrispondere alla vigilia di Natale
<b>QUATTORDICESIMA</b>	non prevista
<b>SCATTI ANZIATÀ</b>	<p>5 biennali: €14,72, cat. AS; €11,71, cat. A; €9,60, cat. B; €8,70, cat. CS; €8,32, cat. C; €7,87, cat. D; €7,23, cat. E; €6,79, cat. F. I lavoratori (impiegati) in forza al 26.7.1979 manterranno in cifra l'importo degli scatti già maturati e avranno diritto alla maturazione di ulteriori scatti biennali fino ad un massimo di 14 (ivi compresi quelli corrispondenti all'importo congelato): €19,37, cat. AS; €16,47, cat. A; €14,34, cat. B; €13,43, cat. C; €12,70, cat. D; €12,18, cat. F. I lavoratori (impiegati) assunti tra il 26 luglio 1979 ed il 31 dicembre 1979 avranno diritto alla maturazione di 5 aumenti biennali complessivi del valore sopra indicato e riferito alla categoria di appartenenza</p> <p>Settore Fibrocemento disposizioni per i lavoratori in forza all'1.10.1999 - 5 biennali: €14,27, cat. AS; €12,48, cat. A; €10,12, cat. B; €14,27, cat. CS; €9,28, cat. C; €8,37, cat. D; €7,71, cat. E; €7,13, cat. F</p>

## LATERIZI INDUSTRIA

<b>FERIE</b>	<p>a. operai: 4 settimane; b. impiegati:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anzianità</th><th>Periodo</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fino a 10 anni</td><td>4 settimane</td></tr> <tr> <td>da 10 a 16 anni</td><td>4 settimane + 1 giorno</td></tr> <tr> <td>oltre 16 anni</td><td>5 settimane</td></tr> </tbody> </table> <p>In caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi usufruibili come ferie equivalgono a una settimana. Le ferie maturate dovranno essere godute nel periodo 15.6-15.9. Per le ferie superiori a 2 settimane l'eccedenza può essere concessa in epoca diversa</p>	Anzianità	Periodo	fino a 10 anni	4 settimane	da 10 a 16 anni	4 settimane + 1 giorno	oltre 16 anni	5 settimane
Anzianità	Periodo								
fino a 10 anni	4 settimane								
da 10 a 16 anni	4 settimane + 1 giorno								
oltre 16 anni	5 settimane								
<b>PERMESSI RETRIBUITI</b>	<p>a. per cariche sindacali: fino ad un massimo di 8 ore mensili, cumulabili nell'arco di ogni semestre; b. RSU: 2 ore per ogni dipendente in forza presso l'unità produttiva alla data del 1 gennaio di ogni anno, alle quali si aggiungono ulteriori 15 minuti per dipendente, con un massimo di incremento di n. 120 ore per ogni unità produttiva; c. nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le RSU, utilizzano permessi retribuiti pari a 56 ore annue, per l'espletamento delle loro funzioni. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti si fa riferimento a quanto previsto dall'accordo interconfederale 22.6.1995; d. per assemblee: 8 ore annue nelle unità produttive fino a 15 dipendenti e 10 ore nelle unità con oltre 15 dipendenti; e. studenti: permessi retribuiti per un massimo di 150 ore (200 per i lavoratori che frequentino corsi sperimentali di recupero della scuola dell'obbligo) in un triennio, usufruibili anche in un solo anno. Nell'arco dell'anno potrà usufruire di tali permessi il 3% della forza occupata e comunque 1 lavoratore nelle unità che occupano almeno 25 dipendenti; f. 3 giorni all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore</p>								
<b>FESTIVITÀ</b>	<p>a. oltre a quelle di legge, il Santo Patrono; b. 4.11 trattamento festivo. Nel caso che la festività coincida con la domenica o con il giorno di riposo compensativo è dovuto, in aggiunta alla retribuzione mensile, un compenso pari a 1/26 della stessa</p>								

## LATERIZI INDUSTRIA

<b>MALATTIA</b>	<p>a. conservazione del posto per 14 mesi. Il diritto alla conservazione del posto viene a cessare qualora il lavoratore, anche con più periodi di infermità, raggiunga in complesso 14 mesi di assenza nell'arco di 30 mesi consecutivi. Al superamento del periodo di comporta, i lavoratori affetti da patologie quali neoplasie ovvero gravi malattie cardiocircolatorie e malattie che comportino terapie salvavita, previa richiesta in forma scritta, potranno prolungare il periodo di comporta fino ad un massimo di 12 mesi; b. retribuzione impiegati ed integrazione indennità INPS operai: 100% per i primi 6 mesi e 50% successivi 6 mesi. La carenza è retribuita al 100% Settore Fibrocemento disposizioni per i lavoratori in forza all'1.10.1999 - Retribuzione impiegati ed integrazione indennità Inps operai: con anzianità di servizio fino a 10 anni compiuti, 100% per i primi 6 mesi e 50% successivi 6 mesi; con anzianità di servizio oltre 10 anni compiuti, 100% per i primi 8 mesi e 50% successivi 4 mesi</p>
<b>INFORTUNIO</b>	<p>a. conservazione del posto fino alla guarigione clinica; b. integrazione indennità al Inail 100% della retribuzione fino 18 mesi</p>
<b>MATERNITÀ</b>	<p>integrazione indennità Inps al 100% della retribuzione mensile di fatto netta per il periodo di astensione obbligatoria. Tale trattamento si applica per le assenze successive all'1.7.2008</p>
<b>PROVA</b>	<p>A. operai: a. 2 mesi, categoria B2; b. 6 settimane, categoria CS; c. 1 mese, categorie C2, D2, E2; d. 2 settimane, categoria F. B. impiegati: a. 6 mesi, categoria AS e quadri; b. 5 mesi, categoria A; c. 3 mesi, categoria B1; d. 2 mesi, categoria C1 e D1; e. 1 mese, categoria E1. Nel caso di assunzioni di lavoratori che siano già stati alle dipendenze della stessa azienda, non sarà richiesto il periodo di prova a coloro che siano adibiti alle medesime mansioni già in precedenza esplicate. Limitatamente ai lavoratori con qualifica impiegatizia, qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi 3 mesi di prova per gli impiegati di cat. AS e A e durante il primo mese per gli impiegati delle altre categorie, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Qualora invece il licenziamento avvenga oltre il termine predetto, verrà corrisposta all'impiegato la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso a seconda che il licenziamento avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso</p>

## LATERIZI INDUSTRIA

### PREAVVISO

#### A. operai:

##### Anzianità

##### Periodo

fino a 5 anni  
da 5 a 10 anni  
oltre 10 anni

6 giorni lavorativi  
8 giorni lavorativi  
10 giorni lavorativi

#### A. impiegati:

##### Anzianità

##### Cat. A e AS

##### Cat. B1 e C1

##### Cat. D1 ed E1

fino a 5 anni	2 mesi	1 mese1/2	1 mese
da 5 a 10 anni	3 mesi	2 mesi	1mese1/2
oltre 10 anni	4 mesi	2 mesi 1/2	2 mesi

per gli impiegati i termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese

### PREVIDENZA INTEGRATIVA COMPLEMENTARE

Fondo pensione complementare ARCO - contribuzioni: a. 1,70% (1,80% dal 1.7.2020) a carico delle imprese con riferimento alla retribuzione utile minimo tabellare, contingenza, EDR e indennità funzione quadro; b. 1,50% a carico dei lavoratori con riferimento alla retribuzione utile minimo tabellare, contingenza, EDR e indennità funzione quadro; c. una quota dell'accantonamento del TFR pari al 40% per i lavoratori già iscritti all'assicurazione obbligatoria o a forme sostitutive ed esclusive della stessa, assunti anteriormente al 28.4.1993; d. il 100% del TFR per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28.4.1993